

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

2.1 - Organizzazione del servizio scolastico

Art. 24 - Formazione delle classi

Il dirigente scolastico provvede alla formazione delle classi dopo la scadenza del termine per le iscrizioni degli alunni sulla base delle proposte del collegio dei docenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio di istituto, resi noti mediante affissione all'albo della scuola prima del termine fissato per le iscrizioni alla classe prima

Art. 25 - Formulazione dell'orario settimanale delle lezioni

Il dirigente scolastico procede alla formulazione dell'orario settimanale delle lezioni sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti.

Art. 26 - Assegnazione dei docenti alle classi

Il dirigente scolastico procede all'assegnazione dei singoli docenti alle classi entro i termini stabiliti dall'ordinanza annuale sulla formazione dell'organico, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti.

2.2 - Funzionamento del servizio scolastico

Art. 27 - Inizio delle lezioni

Le modalità dell'accesso degli alunni in classe all'inizio della giornata scolastica sono stabilite dal consiglio di istituto.

Di norma l'ingresso degli alunni a scuola avverrà come segue.

ore 8.00: suono della sirena che segna l'orario di ingresso a scuola
ore 8.05: suono del campanello che segna l'orario di ingresso a scuola
ore 8.10: inizio effettivo delle lezioni.

I docenti sono tenuti a trovarsi in aula alle ore 8.05, cinque minuti prima dell'inizio effettivo delle lezioni .

Art. 28 – Ritardo degli alunni

Dopo l'inizio delle lezioni gli alunni in ritardo potranno essere ammessi in classe come segue:

- a) dal docente della prima ora fino alle ore 8.20.
- b) gli alunni che giungono a scuola oltre le 8.20 sono ammessi a giudizio del docente della prima ora;
- c) in caso di non ammissione, i ritardatari verranno, poi ,ammessi dal docente della seconda ora.
- d) per frequenti , ingiustificati ritardi, a giudizio di qualsiasi docente della classe, si attiva la stessa procedura delle assenze ingiustificate.
- e) i ritardi, frequenti ed se ingiustificati, potranno essere sanzionati dai Consigli di classe con un voto in condotta negativo (inferiore all'otto).

Art. 29 – Giustificazione delle assenze

Gli alunni che siano stati assenti per uno o più giorni, quale che ne sia la causa, devono giustificare l'assenza sull'apposito libretto personale.

Per gli alunni minorenni la comunicazione deve essere firmata da uno dei genitori.

Le assenze fino a due giorni saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione che annoterà sul registro di classe e sul libretto la riammissione con la dicitura “*L'alunno...ha giustificato*”.

Le assenze superiori ai due giorni saranno giustificate a cura dell'ufficio di presidenza.

Ove il libretto delle giustificazioni non sia stato debitamente compilato, l'alunno è ammesso dal docente della prima ora con riserva di perfezionamento.

Se il giorno successivo la giustificazione non è perfezionata, il docente della prima ora ammetterà l'alunno annotando sul registro di classe *“L'alunno viene ammesso con riserva-assenza ingiustificata”*

Di tanto sarà informato il coordinatore di classe che, a sua volta, informerà l'ufficio di presidenza.

Le assenze ingiustificate saranno sanzionate dai Consigli di Classe con un voto in condotta negativo (inferiore all'otto).

L'ufficio di presidenza potrà effettuare periodici controlli sulla regolarità delle riammissioni dopo le assenze.

Le assenze collettive (almeno la metà degli iscritti alla classe), quando non dovute a situazioni particolari, vanno giustificate come tutte, ma possono determinare, a giudizio del D.S., particolari provvedimenti disciplinari. *(I giorni di assenza ingiustificati, di massa, potranno essere recuperati riducendo il numero dei giorni destinati ad attività integrative extracurricolari, viaggi istruzione, visite guidate, altre iniziative programmate)*

Art. 30 - Uscite anticipate

Non è consentito lasciare la scuola prima del termine delle lezioni

E' facoltà del D.S. autorizzare le uscite anticipate per motivi documentati o esposti direttamente dal genitore a seguito di richiesta da parte degli alunni maggiorenni e della famiglia degli alunni minorenni.

In caso di malori improvvisi, prima di avvertire la famiglia, deve essere informato il D.S., che adotta i provvedimenti necessari.

Ove non sia possibile sostituire il personale docente assente, è consentito far entrare in ritardo le classi e farle uscire anticipatamente ove non vi sia personale a disposizione per le sostituzioni.

Art. 31 - Permanenza nei locali scolastici

Agli alunni è assolutamente vietato uscire al di fuori dei cancelli della scuola. La violazione della presente disposizione costituisce mancanza disciplinare grave, per la quale sarà inflitta la sanzione prevista dalla lettera b) dell'art. 41 del Regolamento.

Art. 32 - Vigilanza degli alunni

Gli insegnanti in servizio alla prima ora sono tenuti a trovarsi nell'aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare la vigilanza ai fini di un ordinato inizio dell'attività didattica.

Analogo obbligo cade sugli insegnanti in servizio nell'ultima ora di lezione tenuti a vigilare sull'uscita degli alunni dall'aula.

Al termine di ogni ora, i docenti sono tenuti a raggiungere rapidamente le classi, muovendosi in via prioritaria verso le classi del biennio.

Di norma non va consentito agli alunni di uscire dall'aula prima della seconda ora.

Dopo tale ora gli alunni possono uscire uno per volta, senza eccezioni, per un tempo ragionevolmente breve.

Art. 33 - Divieto di fumare

E' vietato fumare all'interno della scuola.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Agli alunni, se non espressamente autorizzati, è vietato l'utilizzo degli ascensori.

Art. 34 – Responsabilità per danni alle cose e alle strutture

Gli alunni sono singolarmente e/o collettivamente responsabili dei danni causati all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature della scuola e pertanto saranno tenuti a rifondere eventuali danni .

2.3 - Rapporti scuola – famiglia

Art. 35 - Modalità e procedure

I rapporti scuola – famiglia sono ispirati ai principi della partecipazione delle famiglie al processi di formazione dei loro figli.

Le modalità, con cui tali principi trovano concreta applicazione , per quanto riguarda la partecipazione, sono precisate negli articoli 21, 22 e 23 di questo Regolamento; per quanto concerne la trasparenza dei procedimenti e degli atti si rinvia al Piano dell'Offerta Formativa , in cui si dovranno indicare:

- la periodicità e il calendario degli incontri docenti - genitori in orario pomeridiano;
- la periodicità degli incontri docenti – genitori in orario antimeridiano;
- gli strumenti per comunicare per iscritto il profitto degli alunni alle singole famiglie;
- le modalità con cui saranno attivate le iniziative di recupero e di sostegno didattico;
- la tipologia delle attività integrative programmate per l'anno scolastico in corso;
- il programma delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.